REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, e l'articolo 24 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, nel fissare i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento applicabili ai semi di colza, di ravizzone e di girasole, occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che i prezzi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole devono essere fissati per qualità tipo determinate; che è opportuno che le qualità tipo vengano stabilite tenendo conto delle qualità medie dei semi raccolti nella Comunità; che per i semi di colza, di ravizzone e di girasole la qualità definita per la campagna 1985/1986 corrisponde a tali esigenze e può quindi essere mantenuta per la campagna 1986/1987; che per i semi di girasole la qualità definita per la campagna 1985/1986 può essere mantenuta per la campagna 1986/1987, fatta eccezione per il tenore di olio, che deve essere aumentato;

considerando che l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» deve essere fissato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione degli articolo 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna e in Portogallo, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1, e l'articolo 238, paragrafo 1, dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli e portoghesi ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati come segue:

a) prezzo indicativo per i semi di colza e di ravizzone:
   — 46,41 ECU/100 kg per la Comunità a dieci;
   — 40,89 ECU/100 kg per la Spagna;
   — 46,41 ECU/100 kg per il Portogallo.

b) prezzo d'intervento per i semi di colza e ravizzone:
   — 42,15 ECU/100 kg per la Comunità a dieci;
   — 36,63 ECU/100 kg per la Spagna;
   — 42,15 ECU/100 kg per il Portogallo;

c) prezzo indicativo per i semi di girasole:
   — 58,35 ECU/100 kg per la Comunità a dieci;
   — 42,83 ECU/100 kg per la Spagna,
   — 58,35 ECU/100 kg per il Portogallo.

d) prezzo d'intervento per i semi di girasole:
   — 53,47 ECU/100 kg per la Comunità a dieci;
   — 37,95 ECU/100 kg per la Spagna;
   — 53,47 ECU/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si applicano a semi alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile:

a) con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 9 % di umidità e il 40 % di olio, per i semi di colza e di ravizzone;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 16.
(4) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.

b) con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 10 % di umidità e il 44 % di olio, per i semi di girasole.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento dei semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissato a 1,25 ECU/100 kg.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica:
— a decorrere al 1° luglio 1986 per i semi di colza e di ravizzone;
— a decorrere dal 1° agosto 1986 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicable in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN